

## Competenze giuridiche del mediatore

*Sebbene non sia escluso che il mediatore possieda qualificazioni professionali giuridico-economiche, e che il suo lavoro possa essere agevolato dall'impiego di tali conoscenze, tali fattori devono ritenersi non essenziali rispetto alla sua prestazione, che è essenzialmente volta a propiziare l'incontro di quelle particolari domande e offerte che sono costituite dalle proposte, controproposte e accettazioni contrattuali e che, d'altra parte, il proprio dell'opera di colui il quale tenta la mediazione di una controversia è quello di prospettare alle parti una possibile convenienza della definizione anticipata di un giudizio che è già destinato, naturalmente, a proseguire di fronte all'autorità giudiziaria. **Tale prestazione può essere resa facendo appello a considerazioni non giuridiche, ma questo solo a seguito di una valutazione comparativa (da effettuarsi da parte del soggetto che tenta la mediazione) tra i possibili esiti***

***di un giudizio e quelli di una conciliazione, non avendo senso prospettare alle parti delle utilità (in senso lato) inferiori a quelle che esse potrebbero trarre da un procedimento giudiziale, ciò che richiede una profonda conoscenza non solo delle norme che regolano la materia oggetto di contenzioso, bensì anche di quelle che regolano il contenzioso stesso in sede giurisdizionale.***

## Tribunale di Pisa, sentenza del 1.12.2020

*...omissis...*

*Non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi.*

*In questo senso le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato, con la Sentenza n. 27199 del 2017, che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". I requisiti prescritti dal Giudice della legittimità devono ritenersi sussistenti nel caso di specie, come si ricava altresì da quanto riportato in questo provvedimento. Quanto alla mancanza di ragionevole possibilità di accoglimento del gravame, quanto riportato in precedenza rende pure conto del perché anche tale rilievo debba considerarsi infondato.*

*E' pacifico tra le parti che la mediazione si sia svolta prima dell'entrata in vigore delle norme che impongono la gratuità del procedimento che si concluda alla prima sessione con il mancato raggiungimento di un accordo. Deve ritenersi che l'Appellato, richiedendo i servizi dell'Appellante, abbia preso conoscenza delle condizioni economiche da questa prospettate e le abbia accettate, per il decisivo motivo che nessuna eccezione in senso contrario è stata formulata. Al proposito non può condividersi l'osservazione del giudicante di prime cure secondo la quale l'Appellato avrebbe fatto incolpevolmente affidamento sul contenuto di una pagina del sito internet del Ministero della Giustizia, pagina che, per quanto si è scritto, deve ritenersi redatta successivamente ai fatti di causa, e che comunque non può prevalere su un contratto validamente concluso dalle parti, ove non sia l'espressione di una norma di*

*diritto vigente, e dovendosi in ogni caso rilevare che l'affidamento in parola sarebbe irrilevante, in quanto ingenerato da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale e al presente giudizio.*

*Quanto all'eccezione di prescrizione, fondata sulla pretesa assimilabilità dell'attività svolta nell'ambito del tentativo obbligatorio di mediazione a quella del mediatore di cui si occupano gli artt. 1754 e ss., c.c., essa non può essere affermata, a nulla valendo la coincidenza del termine impiegato per definire le due figure. A questo proposito deve osservarsi che, sebbene non sia escluso che il mediatore posseda qualificazioni professionali giuridico-economiche, e che il suo lavoro possa essere agevolato dall'impiego di tali conoscenze, tali fattori devono ritenersi non essenziali rispetto alla sua prestazione, che è essenzialmente volta a propiziare l'incontro di quelle particolari domande e offerte che sono costituite dalle proposte, controproposte e accettazioni contrattuali e che, d'altra parte, il proprio dell'opera di colui il quale tenta la mediazione di una controversia è quello di prospettare alle parti una possibile convenienza della definizione anticipata di un giudizio che è già destinato, naturalmente, a proseguire di fronte all'autorità giudiziaria. Tale prestazione può essere resa facendo appello a considerazioni non giuridiche, ma questo solo a seguito di una valutazione comparativa (da effettuarsi da parte del soggetto che tenta la mediazione) tra i possibili esiti di un giudizio e quelli di una conciliazione, non avendo senso prospettare alle parti delle utilità (in senso lato) inferiori a quelle che esse potrebbero trarre da un procedimento giudiziale, ciò che richiede una profonda conoscenza non solo delle norme che regolano la materia oggetto di contenzioso, bensì anche di quelle che regolano il contenzioso stesso in sede giurisdizionale.*

*Per tali motivi la prestazione di colui il quale si adopera per il raggiungimento di un accordo in sede di mediazione obbligatoria deve essere assimilata a quella del professionista, e la prescrizione non può ritenersi maturata.*

*Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.*